

TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Causa **4592/22**

R.G.A.C.

Verbale dell'udienza

Oggi **11 maggio 2023 ore 12,22** davanti al giudice dr. Antonio Costanzo sono comparsi:

- per BFF l'avv. Domenico Santarcangelo in sost. avv. Paolo Bonalume il quale chiede ulteriore termine per consentire all'attrice di integrare la citazione;

- per AZ l'avv. Claudia Tibolla la quale si oppone alla richiesta di controparte, non c'è alcuna giustificazione ai fini della rimessione, si tratta di un termine perentorio, insiste per la declaratoria di estinzione del giudizio e la cancellazione della causa dal ruolo con condanna alle spese, richiama la memoria depositata il 17 aprile 2023.

Il giudice

attesa la questione processuale già sollevata il 17 aprile 2023 su questione che potenzialmente assorbe il merito della causa, invita le parti alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

L'avv. Santarcangelo si riporta agli atti.

L'avv. Tibolla osserva che la nullità non è stata sanata nel termine perentorio assegnato, si applica l'art. 307 comma 3 c.p.c., ne consegue l'estinzione del processo con cancellazione della causa dal ruolo, insiste nelle conclusioni di cui alla memoria 17 aprile 2023 con condanna alle spese.

Il giudice atteso il numero di causa ancora da trattare sospende l'udienza, la decisione potrà essere assunta solo nel pomeriggio.

I difensori dichiarano che prenderanno conoscenza tramite consolle.

Il giudice sospende l'udienza ad ore 12.33.

Ad ore 17.45, il giudice decide la causa come da sentenza pubblicata a verbale.





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BOLOGNA

SECONDA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato, a seguito di discussione orale, la seguente

SENTENZA

definitiva nella causa civile n. 4592/22 R.G. promossa

da

BFF **s.p.a.** (C.F. già Banca Farmafactoring s.p.a., con sede a Milano
(avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma, Giuseppe Cardona, Michele Del Bene);

- ATTRICE

contro

**IRCCS (Istituto Ricerca e Cura a Carattere Scientifico) - AZIENDA OSPEDALIERO-
UNIVERSITARIA DI BOLOGNA – POLICLINICO DI SANT’ORSOLA** (C.F. CON
SEDE A Bologna (avv. Cristina Caravita, avv. Claudia Tibolla);

- CONVENUTO

* * *

CONCLUSIONI

Per **parte attrice**:

<<Come in atti>>

e dunque

«Voglia l’Ill.mo Tribunale adito così giudicare:

- **IN VIA PRINCIPALE**: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di **BFF S.p.A.** ad ottenere il pagamento da parte dell’Ente dei seguenti crediti e, per l’effetto, condannare l’Ente al relativo pagamento in favore di **BFF S.p.A.**:

I. € 787.468,15 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell’elenco prodotto sub doc. 2;

I. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:

- “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e

- con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell’elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;

- si precisa che alla data del 4 aprile 2022 gli interessi moratori ammontano ad € 11.041,15;



III. *gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. :*

- *nella misura "degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,*

- *con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;*

IV. *€ 13.440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 , per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;*

V. *€ 6.502,32 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;*

VI. *gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della Nota Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. :*

- *nella misura "degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,*

- *con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;*

VII. *€ 249.720,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, di cui alle fatture prodotte sub doc. 5 e riepilogate sub doc. 6.*

- *IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di BFF S.p.A. ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di BFF S.p.A. di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a BFF S.p.A. per:*

- *sorte capitale,*

- *interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:*

- *"determinati nella misura degli interessi legali di mora" ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e*

- *con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,*

- *interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:*

- *nella misura "degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,*

e

- *con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;*

- *importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;*

- *interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto della Nota Debito:*

- *nella misura "degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,*

e

- *con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;*

- *importi dovuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12;*



- IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di BFF S.p.A. ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto,

condannare l'Ente al pagamento in favore di BFF S.p.A. di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a BFF S.p.A. per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;

- IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.>>

Per **parte convenuta**:

<<Le Avv.te Cristina Caravita e Claudia Tibolla, nell'interesse dell'IRCCS-Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di S. Orsola, rilevano che

la nullità dell'atto di citazione, già dichiarata con provvedimento del 28.12.2022, non è stata sanata, stante la mancata integrazione delle domande nel termine perentorio del 6.2.2023 fissato dal Giudice, e, conseguentemente, chiedono, all'Ill.mo Tribunale adito,

- che, preso atto della mancata integrazione della domanda nel termine perentorio all'uopo fissato, dichiari l'estinzione del giudizio e conseguentemente ordini la cancellazione della causa (RG. 4592/2022) dal ruolo ex art. 307 3^ comma c.p.c.;

- che, in subordine, accertata la nullità dell'atto di citazione, già dichiarata con provvedimento del 28.12.2022, dichiari, comunque, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o l'improponibilità e/o la nullità delle domande ex adverso proposte;

- che, in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui non dichiari estinto il giudizio e/o non dichiari l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o l'improponibilità e/o la nullità delle domande ex adverso formulate, accolga, comunque, le conclusioni formulate con la comparsa di costituzione e risposta, da intendersi qui ritrascritte, e, in ogni caso, respinga le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e in diritto, anche per carenza di allegazioni e prova.

Con vittoria delle spese di lite.»

* * *

OGGETTO

«Obbligazioni»

* * *

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

Viene in decisione sulle conclusioni di cui a verbale, all'esito di discussione orale, la causa promossa da **BFF s.p.a., già Banca Farmafactoring s.p.a.**, con citazione notificata via PEC il 6 aprile 2022 all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico di S. Orsola.

Queste le conclusioni di cui all'atto di citazione:

«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:



- IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di BFF S.p.A. ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l'Ente al relativo pagamento in favore di BFF S.p.A.:

I. € 787.468,15 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2;

I. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:

- "determinati nella misura degli interessi legali di mora" ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e

- con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna "Data Scadenza") – sino al saldo;

- si precisa che alla data del 4 aprile 2022 gli interessi moratori ammontano ad € 11.041,15;

III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. :

- nella misura "degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,

- con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;

IV. € 13.440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;

V. € 6.502,32 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;

VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della Nota Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. :

- nella misura "degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,

- con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;

VII. € 249.720,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, di cui alle fatture prodotte sub doc. 5 e riepilogate sub doc. 6.

- IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di BFF S.p.A. ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di BFF S.p.A. di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a BFF S.p.A. per:

- sorte capitale,

- interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:

- "determinati nella misura degli interessi legali di mora" ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e

- con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,

- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:

- nella misura "degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,

e



- con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;

- importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;

- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto della Nota Debito:

- nella misura "degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,

e

- con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;

- importi dovuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12;

- IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di BFF S.p.A. ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto,

condannare l'Ente al pagamento in favore di BFF S.p.A. di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a BFF S.p.A. per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;

- IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.>>

Con l'atto di citazione sono stati prodotti i seguenti documenti:

«1) procura di conferimento dei poteri al procuratore di BFF Andrea Benettin;

2) elenco riepilogativo del credito costituente la sorte capitale;

3) Nota Debito Interessi;

4) documento riepilogativo della Nota Debito Interessi;

5) fatture emesse ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12;

6) elenco riepilogativo delle fatture emesse ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12;

7) contratti di cessione dei crediti per sorte capitale;

8) Direttiva Europea n. 2011/7/EU del 16 febbraio 2011;

9) FAQs relative alla Direttiva Europea n. 2011/7/EU del 16 febbraio 2011 e riscontro fornito dall'Unione Europea;

10) contratti di cessione dei crediti il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto della Nota Debito.>>.

2.

L'attrice **BFF s.p.a.**, affermatasi titolare, «in virtù di contratti di cessione pro soluto» aventi ad oggetto crediti attuali e scaduti e crediti futuri, di crediti di ammontare complessivo pari ad euro 787.468,15 «per sorte capitale, portati dalle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 2, emesse dalle società indicate nel medesimo elenco», ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di capitale di euro 787.468,15 «di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2» e al pagamento delle altre somme, per interessi e accessori, come da conclusioni sopra riportate.

Sostiene l'attrice che l'elenco prodotto sub doc. 2 riporta l'elenco delle fatture costituenti la sorte capitale insoluta «mediante l'indicazione di: i) nominativo della società che aveva emesso la fattura, successivamente ceduta a BFF (colonna "Cod. Identificativo Cedente"), ii) numero, iii) data



di emissione, iv) data di scadenza, v) importo originario, vi) importo residuo. 2.2. Tali fatture: - sono state emesse dalle società indicate nel suddetto elenco a titolo di corrispettivo di prestazioni di servizi e di forniture erogate in favore dell'Ente, e - sono state cedute dalle predette società all'esponente BFF mediante i contratti di cessione dei crediti, aventi ad oggetto sia crediti esistenti sia crediti futuri (cosiddette "cessioni LIR") – redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all'Ente – che si producono sub doc. 7, nonché mediante i contratti di cessione dei crediti che verranno prodotti in corso di causa.».

Si rinvia all'atto di citazione nella sua integralità.

3.

Costituitasi il 24 novembre 2022, la parte convenuta **IRCCS (Istituto Ricerca e Cura a Carattere Scientifico) – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico di S. Orsola** ha sollevato le eccezioni processuali e di merito di cui alla comparsa di costituzione.

Fra l'altro, parte convenuta ha dedotto che:

«[...] L'atto di citazione di BFF omette integralmente l'esposizione dei fatti costitutivi della domanda nonché qualsiasi allegazione a fondamento della stessa. BFF si è limitata a richiedere il pagamento di una serie di somme (€ 787.468,15 + € 11.041,15 + € 13.440,00 + € 6.502,32 + € 249.720,00), sulla base di meri elenchi di fatture e/o note di debito (docc. 2, 3, 4, 5, 6 fasc. attrice), predisposti unilateralmente, senza nemmeno dedurre, se non genericamente, l'esistenza dei rapporti, e, più precisamente: i contratti da cui deriverebbero i crediti; il regolare adempimento, da parte delle presunte società cedenti, delle prestazioni sottese alla domanda di pagamento; le cessioni e le accettazioni da parte dell'Ente convenuto, le fatture cui il preteso credito azionato si riferirebbe e il corretto invio telematico delle fatture.

L'omissione e/o l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda e delle pretese di BFF impediscono alla scrivente difesa di prendere posizione sui fatti e di contestare in maniera puntuale le domande di parte attrice.

Il potere di allegazione (o deduzione) - ossia l'introduzione dei fatti costitutivi la propria pretesa – anche ai sensi dell'art. 99 e 112 c.p.c. – spetta alle parti ed è esercitato dall'attore attraverso l'atto introduttivo del giudizio. All'onere di deduzione segue poi l'onere della prova che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sulla parte che vuole esercitare un proprio diritto.

L'atto introduttivo è privo dei fatti costitutivi della pretesa. [...]».

Si richiama altresì il punto 3 della comparsa di risposta nella quale parte convenuta deduce tra l'altro che:

«[...]

Quanto alle "fatture impagate" (€787.468,15) le allegazioni sono assolutamente carenti.

A fondamento della domanda parte attrice si è limita a rinviare a:

-alcuni atti di cessione il cui oggetto è generico (doc.7)

-un mero elenco di (325) fatture (doc.2)

Anche quanto alla "nota di debito interessi" (€6.502,32) le allegazioni sono assolutamente carenti.

A fondamento della domanda parte attrice si è limita a rinviare a:

-alcuni atti di cessione il cui oggetto è generico (doc.10)

-un mero elenco di (128) fatture (doc.3) sottese alla nota di debito interessi elencata al doc.4 (peraltro emesse da BFF e non dalle cedenti) senza null'altro aggiungere (pagg.10-12)



Anche quanto alla richiesta di €249.720,00 a titolo di risarcimento forfettario del danno, ex art.6 D.lgs. 231/2002, €40 per fattura, parte attrice si è limitata a rinviare a

-atti di cessione (non prodotti)

-meri elenchi di (circa 6.200) fatture (docc.5 e 6) senza null'altro aggiungere (si tratta di fatture (non prodotte) diverse da quelle elencate sub doc.2 (fatture in linea capitale) e da quelle elencate sub doc.3 (fatture sottostanti alla nota di debito interessi). Perciò non si comprende a quale titolo venga o per quale ragione venga chiesto un risarcimento forfettario del danno (€249.720,00) per costi di recupero, €40 su migliaia di fatture nemmeno azionate in causa (e presumibilmente pagate spontaneamente)!

Inoltre non si vede come BFF possa addebitare interessi e/o spese di recupero, emettendo note di debito e/o fatture a carico dell'Ente, non avendo BFF con questo alcun rapporto diretto (la cessione riguarda i crediti non i contratti), peraltro prive del CIG e dei dati (di cui al D.M. 7.12.2018).

BFF non ha allegato i fatti storici fondanti la propria pretesa ovvero: i) i contratti di "fornitura" (e/o "servizi") tra l'AOU di Bologna e le società fornitrici da cui deriverebbero i pretesi crediti; ii) la regolare erogazione, da parte della società, delle specifiche prestazioni sottese alle fatture azionate (nemmeno prodotte) e alla domanda di pagamento; iii) gli asseriti contratti di cessione del credito tra la BFF e le predette società efficacemente e validamente notificati e le adesioni dell'AOU di Bologna; iiii) le fatture cui il preteso credito azionato si riferirebbe; iiii) la regolare trasmissione tramite SDI delle fatture all'AOU di Bologna.

Peraltro posto che le fatture non sono prodotte non è nemmeno possibile verificare se tali fatture siano riferibili all'Ente convenuto, né l'importo, né la data.

[...]

Nella specie l'atto introduttivo è, con tutta evidenza, privo dei fatti costitutivi della pretesa: le uniche argomentazioni ex adverso formulate si basano sul rinvio a meri elenchi di fatture unilateralmente predisposti (docc.2, 3, 5). Il contenuto dell'atto di citazione non ha neppure i requisiti di legge per l'emissione di un decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo (la cui emissione, come noto, richiede quantomeno la produzione delle fatture, l'estratto autentico delle scritture contabili, oltre che la prova di una valida ed efficace cessione dei crediti).

Ne consegue la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164, co. 4, c.p.c., e/o l'inammissibilità della domanda, per omissione e/o incertezza del petitum e della causa petendi, elementi richiesti dall'art. 163 c.p.c. n. 3 e n. 4.

Ciò sia con riferimento alla domanda relativa alla sorte capitale, sia, a cascata, alla domanda riferita agli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale e agli interessi anatocistici sugli interessi moratori, sia a quella relativa agli interessi moratori e anatocistici e a costi di recupero su fatture che sarebbero state pagate in ritardo.

[...]».

4.

Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.

5.

In accoglimento dell'eccezione di nullità della citazione per mancata specifica indicazione dei fatti costituenti le ragioni della domanda e dunque mancato rispetto del requisito di contenuto – forma di cui all'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c., con **ordinanza 28 dicembre 2022**, comunicata il 3 gennaio 2023, è stata disposta l'integrazione della citazione ai sensi dell'art. 164, comma 5, c.p.c.



Questo il testo dell'ordinanza 28 dicembre 2022:

*«[...] il giudice, esaminato il fascicolo informatico; lette le note;
ritenuto che:*

- le parti non hanno trovato un accordo;

- va dichiarata la nullità della citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c., in relazione all'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c., per le ragioni illustrate nelle difese dalla convenuta e già poste a fondamento di Trib. Bologna, seconda sezione, ord. 22 aprile 2021, nella causa n. 14902/20 R.G. (ordinanza, prodotta dalla convenuta come doc. 9 e comunque già nota all'attrice, da intendersi qui integralmente richiamata quanto a impostazione della motivazione e del dispositivo oltre che ad individuazione dell'onere a carico dell'attrice);

- va dunque fatta applicazione dell'art. 164, comma 5, c.p.c., con fissazione del termine perentorio per l'integrazione della domanda;

- ad ogni modo è opportuna una definizione amichevole, attesa altresì la pendenza di altre causa tra le medesime parti;

p.q.m.

- dichiara la nullità della citazione nei termini di cui in motivazione;

- fissa a parte attrice per l'integrazione della domanda il termine perentorio del 6 febbraio 2023;

- fissa la nuova udienza giovedì 11 maggio 2023 ore 10.30 con termine a parte convenuta sino a venti giorni prima per deposito di eventuale memoria di replica;

- invita le parti ad una soluzione amichevole possibilmente prima del deposito delle note scritte e comunque della prossima udienza: in caso di accordo anteriore all'udienza, i difensori ne daranno tempestivo avviso al giudice sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti potranno depositare in telematico dichiarazione di rinuncia agli atti e relativa accettazione (dandone avviso al giudice via email) per consentire così l'immediata declaratoria di estinzione senza fissazione di altra udienza; in mancanza di accordo le spese processuali saranno regolate secondo la soccombenza.

Si comunichi.>>.

La richiamata ordinanza 22 aprile 2021 (doc. 9 di parte convenuta) era a sua volta così motivata:

«[...] l'eccezione sollevata dalla parte convenuta relativa alla nullità dell'atto di citazione risulta fondata, non avendo parte attrice indicato i fatti di cui all'art. 163 n. 4 c.p.c. in quanto si è limitata a descrivere in linea generale quanto evidenziato in premessa, senza tuttavia indicare specificatamente i fatti costituenti le ragioni della domanda, come richiesto dall'art. 164 comma 4 c.p.c. a pena di nullità;

in particolare non sono stati allegati:

- i contratti di fornitura tra la parte convenuta e le società fornitrici da cui deriverebbero i pretesi crediti di cui alle fatture azionate peraltro non prodotte;

- la regolare erogazione, da parte delle società fornitrici, dei servizi e/o delle forniture sottese alle suddette fatture e, quindi, alla domanda di pagamento;

- gli specifici contratti di cessione del credito, individuati per ciascuna delle suddette fatture ed intervenuti tra la BFF e le società fornitrici, efficacemente e validamente notificati in date determinate con riferimento a ciascuna fattura;

- le relative accettazioni provenienti dalla parte convenuta;

- il regolare invio delle suddette fatture alla parte convenuta;



- con riguardo all'importo di € 40 relativo non alle suddette fatture, i motivi per cui con riguardo alle molteplici fatture a cui si fa riferimento dovrebbero essere dovuti;

ne consegue, ai sensi dell'art. 164 comma 5 c.p.c., la nullità dell'atto introduttivo in relazione all'editio actionis, difettando l'esposizione dei fatti di cui all'art. 163 n. 4 c.p.c., dovendosi individuare la ratio della norma citata nella necessità di evitare che si arrechi un pregiudizio al diritto di difesa del convenuto;

ne consegue ulteriormente la necessità di concedere alla difesa attorea termine perentorio per integrare la domanda ai sensi dell'art. 164 comma 5 c.p.c.».

6.

Con memoria autorizzata depositata il 17 aprile 2023, e dunque entro il termine per replica all'integrazione della domanda, parte convenuta ha eccepito l'omessa integrazione della domanda ad opera dell'attrice nel termine perentorio del 6 febbraio 2023.

7.

L'atto di citazione è gravemente lacunoso sul piano delle allegazioni.

Chi agisce per far valere diritti eterodeterminati, quali sono i diritti di credito, è soggetto ad uno stingente onere di allegazione quanto ai fatti costitutivi dell'affermato diritto (cfr. fra le altre Cass., sez. II, 16 aprile 2021, n. 10141; Cass., sez. III, 4 maggio 2018, n. 10577; Cass., sez. III, 12 ottobre 2012, n. 17408; Cass., sez. un., 27 dicembre 2010, n. 26128).

Al punto IV delle conclusioni, l'attrice chiede, ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002, il pagamento della somma di euro 13.440,00 «corrispondente all'importo di euro 40 moltiplicato per le fatture costituenti la sorte capitale»: se ne deduce che le fatture emesse dalle società cedenti i crediti, e alle quali l'attrice si richiama, sono 336 ($13.400 : 40 = 336$).

Nel caso di specie, l'attrice, che non ha neppure prodotto le fatture (emesse dalle cedenti o «società fornitrici») relative ai crediti di cui si è detta cessionaria e che nell'atto introduttivo ha prospettato la futura produzione di non meglio identificati contratti di cessione di credito:

- non ha indicato in modo sufficientemente preciso, o meglio ha del tutto omesso di indicare, i contratti intercorsi tra le diciassette «società fornitrici» presentate quali cedenti e l'azienda convenuta, contratti dai quali sarebbero sorti i crediti per «sorte capitale» oggetto di cessione e di ammontare complessivo pari ad **euro 787.468,15**;

- non ha indicato l'oggetto delle prestazioni asseritamente eseguite dalle società cedenti (insufficiente a tal fine la formula, contenuta nella tabella di cui alle pagine 4-5, «forniture di prodotti farmaceutici / medicali / di diagnostica e prestazioni di servizi relativi a prodotti / apparecchiature medicali», utilizzata indistintamente per sedici delle diciassette società «fornitrici», con la sola esclusione di Edison Energia s.p.a., alla quale viene riferita la «fornitura di energia»), né ha fornito indicazione alcuna circa l'avvenuta esecuzione, ad opera delle «fornitrici», della prestazione dovuta (peraltro, come rilevato, neppure identificata);

- si è affermata creditrice della somma di **euro 6.502,32** a titolo di ulteriori interessi mora maturati a causa del tardivo pagamento di «crediti diversi» da quelli costituenti la «sorte capitale insoluta» di euro 787.468,15, così facendo riferimento a rapporti o contratti «diversi» da quelli (non meglio descritti, come già rilevato, ma logicamente) sottostanti alla pretesa di cui al punto I delle conclusioni e dei quali nulla è dato sapere: nessun elemento per identificare i «crediti diversi» asseritamente soddisfatti in ritardo è possibile trarre dai documenti prodotti sub doc. 10, a sua volta denominato «contratti di cessione dei crediti il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto della Nota Debito»: tra i contratti di cessione di credito così prodotti ve



ne sono anche alcuni relativi a quattro società – Medica Valeggi s.p.a., Merck Serono s.p.a., Pierre Fabre Pharma s.r.l., Smartpractice Italy s.r.l. - che non compaiono tra le diciassette menzionate nella tabella di cui alle pagine 5 e 6 dell'atto di citazione);

- si è affermata creditrice della somma di **euro 249.720,00** per «*spese recupero a debitore*» (così recita la causale delle cinque fatture, di vario importo, emesse dalla stessa attrice tra il 23 aprile 2021 e il 24 gennaio 2022 – tra di esse spicca quella datata 17 maggio 2021 di euro 225.040,00 – queste sì prodotte sub doc. 5) di cui nulla è dato sapere: nel silenzio delle cinque fatture, dalla lettura delle pagine 13-14 dell'atto di citazione, punto 8, parrebbe ipotizzarsi un credito corrispondente al tardivo pagamento di «*ulteriori fatture*» non identificate e forse pari ad euro 40 per ciascuna delle predette ignote fatture («*8. Il diritto di BFF al pagamento anche degli importi dovuti ai sensi dell'art. 6 d. lgs. n. 231/02 come novellato dal d. lgs. n. 192/12 in relazione ad ulteriori fatture il cui termine di pagamento non è stato rispettato: importo pari ad € 249.720,00. - BFF ha, altresì, diritto – sempre in virtù di quanto previsto dall'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 – al pagamento dell'importo di € 249.720,00, portato dalle fatture prodotte sub doc. 5 e riepilogate sub doc. 6. Al riguardo si precisa quanto segue: - le società indicate nei dettagli allegati alle fatture prodotte sub doc. 5 avevano emesso nei confronti dell'Ente una serie di fatture per sorte capitale, analiticamente indicate nei medesimi dettagli, e le avevano cedute a BFF mediante contratti di cessione, redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all'Ente, - l'Ente non ha rispettato termine di pagamento di tali fatture, - tale omesso rispetto del termine di pagamento e, dunque, il ritardo nel pagamento, ha determinato il diritto in capo a BFF al pagamento dell'importo di € 40 per ciascuna delle predette fatture ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, - BFF ha, dunque, emesso nei confronti dell'Ente le fatture prodotte sub doc. 5 per i predetti importi di € 40 per ciascuna fattura tardivamente pagata.*»). Se così fosse, si tratterebbe di 6.243 fatture saldate in ritardo dall'Azienda convenuta, posto che 6.243 per 40 fa 249.720 euro, ma in ogni caso non si saprebbe a quale fattura tardivamente pagata e in ogni caso a quali fatti si riferisca l'attrice.

8.

Rilevata la nullità della citazione per vizio attinente all'*editio actionis*, era stato fissato termine per perentorio ex art. 164, comma 5., c.p.c. per l'integrazione della domanda.

La sanatoria della nullità non si è verificata, avendo l'attrice omesso di integrare la domanda nel termine perentorio assegnatole.

Ne consegue la nullità della citazione.

Irrilevanti sono le difese nel merito svolte, sia pur in subordine, dalla convenuta, trattandosi oltretutto di nullità prevista in funzione di interessi che trascendono quelli del convenuto (Cass., sez. III, 19 marzo 2018, n. 6673; Cass., sez. III, 23 agosto 2011, n. 1749).

9.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, considerati il valore della causa, l'assenza di fase istruttoria, la decisione dopo discussione orale alla seconda udienza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, **definitivamente** pronunciando nel **contraddittorio** delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:



- **dichiara** la nullità dell'atto di citazione notificato da BFF s.p.a. a IRCCS (Istituto Ricerca e Cura a Carattere Scientifico) - AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA – POLICLINICO DI SANT'ORSOLA;

- **condanna** BFF s.p.a. a pagare a IRCCS (Istituto Ricerca e Cura a Carattere Scientifico) - AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA – POLICLINICO DI SANT'ORSOLA le spese processuali, liquidate in euro 11.653,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.

Bologna, 11 maggio 2023

Il giudice

Antonio Costanzo

